

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 05/11/2020

FATTO

I ricorrenti sono cointestatari con pari facoltà di rimborso di n. 8 buoni fruttiferi postali ordinari:

- 1) BFP n. ***027, di £ 1.***000, emesso il 25.08.1986 e appartenente alla serie "P", riscosso in data 21.12.2016 per l'importo di € 7.522,74;
- 2) BFP n. ***028, di £ 1.***000, emesso il 25.08.1986 e appartenente alla serie "P", riscosso in data 21.12.2016 per l'importo di € 7.522,74;
- 3) BFP n. ***030, di £ 500.000, emesso il 25.08.1986 e appartenente alla serie "Q/P", riscosso in data 27.12.2016 per l'importo di € 3.794,69;
- 4) BFP, n. ***018, di £ 2.***000, emesso il 24.12.1986 e appartenente alla serie "Q/P", riscosso in data 21.12.2016 per l'importo di € 12.755,50;
- 5) BFP n. ***069, di £ 500.000, emesso il 06.12.1986 e appartenente alla serie "Q/P", riscosso in data 21.12.2016 per l'importo di € 3.216,70;
- 6) BFP n. ***070, di £ 500.000, emesso il 06.12.1986 e appartenente alla serie "Q/P", incassato in data 21.12.2016 per l'importo di € 3.216,70;
- 7) BFP n. ***071, di £ 500.000, emesso il 06.12.1986 e appartenente alla serie "Q/P", incassato in data 21.12.2016 per l'importo di € 3.216,70;
- 8) BFP n. ***072, di £ 500.000, emesso il 06.12.1986 e appartenente alla serie "Q/P", incassato in data 21.12.2016 per l'importo di € 3.216,70.

Con riferimento ai BFP Sub 1) e Sub 2), costui evidenzia la presenza di un unico timbro originario della serie "P" sulla parte frontale, oltre alla sola apposizione a penna *"di una semplice e non meglio precisata lettera "Q"*; sulla parte posteriore, invece, non veniva sovrapposto alcun timbro riportante i tassi riferiti alla serie "Q/P", restando invariata la tabella originaria dei titoli, con le condizioni applicabili per il rendimento trentennale dei buoni in oggetto. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento dei titoli per tutti e 30 gli anni di detenzione rimane quello originario risultante dalla tabella stampata.

Con riguardo ai BFP da Sub 3) a Sub 8), osserva che sulla parte anteriore, veniva apposto un timbro con la dicitura "Q/P" mentre, sul retro, un nuovo timbro recante la variazione dei tassi d'interesse per i primi 20 anni di vita dei buoni, senza un'indicazione specifica riguardo il rendimento dal 21° al 30° anno. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento dei titoli l'ultimo decennio rimane quello originario, risultante dalla tabella stampata a tergo ove è riportato un importo fisso (in Lire) *"per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*.

Ciò premesso, chiedono di:

- 1) *"ACCERTARE con riferimento specifico ai Buoni Fruttiferi Postali Sub 1) e Sub 2), in via principale, il diritto dei ricorrenti ad ottenere la liquidazione dei buoni secondo le condizioni contrattualmente convenute (Serie P) e stampigliate ab origine sul retro dei titoli per tutti e 5 gli scaglioni di detenzione, ovvero dal primo al trentesimo anno e dunque nello specifico "9 % per i primi tre anni; 11% dal 4° all' 8° anno; 13% dal 9° al 15° anno; 15% dal 16° al 20° anno; più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"; in via subordinata, che ai ricorrenti devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli, quanto meno, per il 5° scaglione (anni dal 21° al 30°);*
- 2) *ACCERTARE con riferimento specifico ai Buoni Fruttiferi Postali Sub 3), Sub 4), Sub 5), Sub 6), Sub 7) e Sub 8), il diritto dei ricorrenti ad ottenere la liquidazione dei buoni secondo le condizioni contrattualmente convenute e stampigliate ab origine sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno e dunque nello specifico ["L.129.075 per ogni successivo bimestre ..." per i BFP Sub 3), Sub 5), Sub 6), Sub 7) e Sub 8); "L.516.300 per ogni successivo bimestre ..." per il BFP Sub 4)], e per l'effetto, in applicazione dei suddetti criteri;*
- 3) *DISPORRE a favore dei ricorrenti la corresponsione della complessiva somma di €34.729,13 S & O così suddivisa:*

- 1) BFP serie "Q/P" n. 000.027 €6.076,04
- 2) BFP serie "Q/P" n. 000.028 €6.076,04
- 3) BFP serie "Q/P" n. 000.030 €2.202,67
- 4) BFP serie "Q/P" n. 000.018 €10.243,14
- 5) BFP serie "Q/P" n. 000.069 €2.532,81
- 6) BFP serie "Q/P" n. 000.070 €2.532,81
- 7) BFP serie "Q/P" n. 000.071 €2.532,81
- 8) BFP serie "Q/P" n. 000.072 €2.532,81

e calcolata come differenza tra quanto effettivamente dovuto in applicazione dei suddetti criteri e quanto già liquidato, ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; oltre ulteriori interessi da rendimento maturandi ed in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.

In ogni caso

- 4) *DISPORRE a favore dei ricorrenti il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di €250,00;*

5) *DISPORRE a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di € 20,00.*

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interesse dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *"esattamente"* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo *"irragionevole"* ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU., confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

L'intermediario chiede pertanto di rigettare il ricorso.

Il ricorrente replica che l'intermediario non avrebbe preso posizione in ordine alla eccepita assenza di qualsiasi timbro modificativo rispetto i rendimenti originari, in relazione ai buoni fruttiferi della serie "P".

Ribadisce, pertanto, che resterebbe invariata la tabella originaria, riportante le condizioni applicabili per il rendimento trentennale dei titoli in questione.

In ordine all'asserita correttezza dell'operato dell'intermediario, lamenta che quest'ultimo avrebbe dovuto incorporare in maniera trasparente ed intellegibile le modifiche sui buoni in questione, nel momento in cui ha deciso di utilizzare i "vecchi" moduli serie "P", con la diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.

Osserva, inoltre, che i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007, confermati con sentenza n. 3963/19, sebbene riferiti a una diversa fattispecie di BFP, si attagliano perfettamente alla fattispecie oggetto del presente ricorso. Richiama ad ultimo la decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento, che ha confermato il costante orientamento dei Collegi territoriali.

Ritiene pertanto priva di pregio l'affermazione dell'intermediario per cui il timbro apposto sul retro dei buoni della serie "Q/P" sostituirebbe totalmente la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente serie "P".

Infine, anche se la quantificazione della domanda non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'intermediario, ritiene opportuno *"esplicitare per ogni Buono fruttifero i conteggi effettuati al netto della ritenuta erariale e rettificare il quantum richiesto"* in € 30.405,63.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 8 buoni di cui il ricorrente è cointestatario, tutti emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

In particolare, il ricorrente contesta, in relazione ai BFP Sub 1) e Sub 2), la mancata apposizione sul retro di una tabella indicante la variazione dei tassi di interesse e chiede la liquidazione, dal 1° al 30° anno, secondo le condizioni originarie stampigliate sul retro del titolo.

Per i BFP Sub 3), Sub 4), Sub 5), Sub 6), Sub 7) e Sub 8) contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli. Con riferimento ai BFP Sub 1) e Sub 2), il Collegio osserva che sul fronte del titolo risulta indicata, a penna, la serie "Q"; al contrario, non risulta apposto alcun timbro di modifica dei rendimenti sul retro del buono.

E, quindi, come più volte affermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5675/13) e dai Collegi territoriali, qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo, prevalgono le condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori; tanto, in ossequio anche a quanto affermato dalle

Sezioni Unite nel senso che la *promissio* ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato (nello stesso senso Coll. Bari, dec. n. 8972/2019).

Pertanto il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, come richiesto all'Arbitro, il rendimento indicato sul retro dei buoni fruttiferi postali in questione, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

Con riferimento ai BFP Sub 3), Sub 4), Sub 5), Sub 6), Sub 7) e Sub 8), il Collegio osserva che su di essi risulta l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

Si precisa che quest'ultimo timbro non appare leggibile ma in ogni caso l'apposizione della stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni è confermata dal ricorrente e, d'altra parte, l'assenza nel timbro di riferimenti all'ultimo decennio appare confermata dall'intermediario.

Quest'ultimo ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Si osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in relazione ai BFP n. *027 e n. *028, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei titoli stessi applicando le condizioni riportate sulle tabelle originarie. In relazione ai restanti BFP dispone che essi vengano rimborsati, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, rimettendo all'intermediario il compito di procedere al conteggio del rimborso dovuto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS